

ASSOCIAZIONE FORMA MENTIS
Sede legale: Via Rocchi n.54
CAP 84084, Comune Fisciano (SA)
Codice fiscale 95167940659



Verbale di Assemblea del 7 giugno 2023

Il giorno 7 giugno 2023, alle ore 16:30, si è riunita presso la sede legale sita in Via Rocchi 54, Fisciano (SA) l'Assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione "Forma Mentis", per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Comunicazioni del Presidente;**
- 2. Adeguamento statuto sociale al d.lgs 117/2017;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Ai sensi dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il *Sig. Nicola Gioia*, che

CONSTATÀ E DÀ ATTO

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto sociale con comunicazione inviata a tutti gli associati il 24 maggio 2023;
- che la presente Assemblea è riunita in seduta straordinaria in prima convocazione;
- che sono presenti, in proprio o per delega, n. 35 associati aventi diritto al voto su n. 40, che alla data odierna risultano iscritti ed in regola con il versamento della quota associativa, come documentato dal foglio firme allegato al presente verbale;
- che è stato raggiunto il quorum costitutivo stabilito dallo Statuto sociale per la validità della riunione;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante *la Sig.ra Samantha Pecoraro*, che accetta.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che bisogna adeguare lo statuto sociale al d.lgs 117/2017 per procedere all'iscrizione dell'associazione al RUNTS. Inoltre, il Presidente comunica che ai fine della registrazione bisogna procedere al versamento dell'imposta di registro e all'acquisto delle relative marche da bollo.

2. Adeguamento statuto sociale ai sensi del d.lgs 117/2017

Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea degli associati per modificare lo Statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguare lo Statuto sociale alla riforma del Terzo settore, quindi ai sensi del d.lgs 117/2017.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del 24 maggio 2023.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della discussione, l'Assemblea, in seduta straordinaria, è chiamata alla votazione palese (per alzata di mano) dello Statuto nella sua integrità.



L'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- a) di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale;
 - b) di incaricare il Presidente a compiere tutte le pratiche e le formalità necessarie per la registrazione dell'atto.

3. Varie ed eventuali

Non ci sono varie ed eventuali.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18:00.

Il Presidente

L. Scattolon

Il segretario verbalizzante
Samantha Recoraro

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno
Esecuuta Registro Ufficio Salvo Il
Al n. 895 del 03/09/2023
per l'importo di € 200,00
Salerno, il 20 settembre 2023



e Prov
e di Sa



AGENZIA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"FORMA MENTIS"

TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI



ART.1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1. L'Associazione denominata "Forma Mentis", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017 e successive modifiche, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale in via Rocchi 54 nel comune di Fisciano (SA). L'eventuale variazione della sede legale o l'apertura di ulteriori sedi e/o di rappresentanza sul territorio nazionale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L'associazione opera nel territorio della regione Campania, ed eventualmente anche in quello nazionale e/o internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

ART.1 BIS – DURATA

1. L'associazione ha durata illimitata e può essere sciolta solo con una delibera dell'Assemblea straordinaria convocata con almeno 15 giorni di preavviso.

ART.1 TER - UTILIZZO NELLA DENOMINAZIONE DELL'ACRONIMO "APS"


1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "RUNTS"), l'acronimo "APS" deve essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventa quindi "Forma Mentis APS".
2. L'Associazione deve da quel momento utilizzare l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. In caso di cancellazione dal RUNTS, l'acronimo "APS" non può più essere utilizzato.

ART. 1 QUATER – USO DEL LOGO E DELLA DENOMINAZIONE

1. Il logo e la denominazione "Forma Mentis" sono patrimonio dell'Associazione e come tali ad essa ne è demandato l'uso in via esclusiva. L'utilizzo di essi, in qualsiasi forma o modo, deve essere autorizzato con delibera, approvata all'unanimità, del Consiglio Direttivo.

ART.2 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.



2. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate:
- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
 - c) formazione universitaria e post-universitaria;
 - d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5, comma 1, del Codice del Terzo settore;
 - f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - h) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
 - j) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;
 - k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art.5, c.1 del Codice del Terzo settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
 - m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ART.3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) svolge attività di promozione sociale e non ha scopo di lucro, nemmeno indiretto;
- b) la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;
- c) il riconoscimento e la promozione dello Youth Work



- d) promozione di eventi culturali;
- e) supporto a studenti universitari in collaborazione con i rappresentanti degli stessi negli organi di Ateneo;
- f) la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ciò attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, in modo tale da dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla creazione e fruizione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;
- g) organizzazione di eventi culturali in collaborazione con aziende del territorio ed enti locali;
- h) la promozione di spazi, di momenti di ascolto e di raccolta dei bisogni dei giovani a livello locale, nazionale ed internazionale;
- i) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
- j) promuovere una nuova cultura imprenditoriale basata sulla responsabilità sociale personale, sulla centralità della persona, sulle relazioni di reciprocità e sulla funzione sociale del profitto d'impresa;
- k) curare e promuovere la pubblicazione di studi, ricerche, saggi e documenti, in formato editoriale tradizionale e digitale, a mezzo stampa, video e web;
- l) promuovere, proporre e gestire, in proprio e in partenariato, attività culturali, turistiche e ricettive per i propri associati, nel rispetto delle vigenti normative di settore;
- m) la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società; la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante di una società giusta e migliore per tutti; la lotta a ogni forma di discriminazione e violenza;
- n) il riconoscimento dei diritti culturali; la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, alla sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie per la comunicazione l'apprendimento, la promozione dell'inclusione digitale;
- o) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza; la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale;
- p) l'affermazione della cultura, della legalità e della lotta alla criminalità organizzata, anche attraverso l'uso sociale dei beni comuni e confiscati;
- q) l'impegno per un movimento di cittadinanza globale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale; la costruzione di relazioni e reti a livello europeo per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti;
- r) la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, di genere, linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;
- s) lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura, sostenendo una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa;
- t) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale e regionale e di impiego dei progetti (come la legislazione nazionale, regionale ed europea);
- u) la difesa e l'innovazione dello Stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti no profit e del Terzo settore; la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo, la valorizzazione della filiera corta;





- v) la promozione di politiche di difesa, di sostegno e valorizzazione delle persone con disabilità;
 - w) l'impegno a favore della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica per realizzare una società e un'economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e della formazione di una coscienza ambientale;
 - x) la promozione del turismo sociale e sostenibile, dei viaggi a valenza culturale, a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori, anche attraverso la gestione di servizi e/o strutture ricettive (ostelli, case vacanze, campeggi ecc.);
 - y) la promozione della mobilità e degli scambi, soprattutto dei giovani e per i giovani, dei campi di lavoro, impegno e conoscenza, della formazione e degli stage (in Italia e all'estero), dei programmi promossi dalla Commissione europea;
 - z) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposte ai bisogni del territorio;
- aa) aderire, promuovere e contribuire all'attività di altre Associazioni, Enti e Organizzazioni, nazionali, estere o internazionali, aventi scopi e finalità analoghi, compatibili o complementari ai propri.

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere qualsiasi attività coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento, purché siano nei limiti della liceità e dell'ordine pubblico e non siano contro il buon costume e l'ordinamento giuridico nazionale e sovranazionale.

3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

5. L'Associazione, in ottemperanza alle norme vigenti, potrà svolgere anche attività commerciali e altre operazioni economiche di carattere strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale e potrà assumere anche partecipazioni in altri Enti, Associazioni, Consorzi e Società che svolgono la propria attività in settori attinenti e/o complementari a quelli dell'Associazione.

TITOLO II

NORME SUL RAPPORTO ASSOCIAТИVO

ART.4 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.





2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART.5 - ASSOCIATI

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS.
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
6. Sono previste 4 (quattro) categorie di associati:
 - a) Fondatori: sono coloro che hanno costituito l'Associazione contribuendo personalmente al suo avvio; in seguito, possono partecipare all'Assemblea se annualmente fanno richiesta di rinnovo e versando, eventualmente prevista, la quota di iscrizione annualmente;
 - b) Ordinari: si considerano tutte le persone fisiche e giuridiche che aderiscono successivamente e chiedono la relativa ammissione presentando idonea richiesta e versano, se prevista, la quota annuale di iscrizione;
 - c) Sostenitori: condividono le finalità dell'Associazione ed intendono sostenere anche economicamente le attività versando, oltre la quota ordinaria, contributi volontari e straordinari;
 - d) Onorari e/o Benefattori: sono coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera significante, con la loro opera e il loro sostegno ideale e/o economico alla vita dell'Associazione.
7. In seguito al versamento della quota associativa, si ha l'iscrizione dell'associato nel Libro Soci nella categoria di competenza.

ART.6 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse, indipendentemente dal sesso, religione, genere, cittadinanza, appartenenza politica, convinzioni e ideali, presenta domanda per iscritto, o attraverso strumenti informatici, al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Le persone fisiche che intendono aderire all'Associazione devono presentare nella domanda di ammissione i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita e indirizzo di residenza. Invece le persone giuridiche dovranno presentare nella domanda di ammissione i seguenti dati:





3 - Direzione Territoriale

denominazione, forma giuridica, sede legale, data di costituzione, generalità del rappresentante legale e copia dell'atto costitutivo e statuto sociale con delibera dell'Assemblea che formalizzi la domanda di adesione e l'impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli Organi sociali.

3. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguitate e con le attività di interesse generale svolte.

4. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

5. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

6. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ART.7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) contribuire al perseguitamento degli scopi sociali, partecipando all'attività dell'Associazione, nelle forme e nelle modalità stabilite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.





ART.8 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di associato si perde per:

- a) decesso;
- b) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- c) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III NORME SUL VOLONTARIATO

ART.9 - DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.



4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART.10 - DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

ART.11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea;
- h) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Ai soci in carica spetta il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute (documentate) nello svolgimento di attività preventivamente concordate.

ART.12 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione



ou

del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali e agli eventuali dipendenti dell'Associazione.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ART.13 - ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero ed eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;





- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

ART.14 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - c) revocare il Presidente o il Consiglio Direttivo (anche un solo consigliere).
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la revoca del Presidente o del Consiglio Direttivo, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega) e delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti.

ART.15 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: REGOLE DI VOTO

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la



responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

4. Per le votazioni si procede con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

5. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate in apposito regolamento.

6. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazione riguardanti le persone, in caso di parità di voto verrà eletto la persona più anziana di età anagrafica.

ART.16 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dai consiglieri. Il numero di consiglieri può variare da 4 (quattro) a 6 (sei), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

4. I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili una sola volta. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART.17 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: REGOLE DI CONVOCAZIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI VOTO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.

2. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o e-mail o altro strumento telematico almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

Samantha Recabarren



6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

ART.18 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario dell'Associazione;
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- i) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
- j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- o) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
- p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- q) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Samantha Recabarren 



ART.19 - CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La carica di consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea straordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopravvenienti cause di incompatibilità, di cui all'art.16, comma 3, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART.20 - IL PRESIDENTE: POTERI E DURATA IN CARICA

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea ordinaria tra i propri associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Non può essere eletto Presidente, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

4. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile una sola volta. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato deve essere convocata l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
- e) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, in particolare può aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; effettuare incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica,





- rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di compensi a dipendenti e collaboratori;
- f) conferire, eventualmente, delega (procura speciale) agli associati per la gestione di particolari attività o intrattenere rapporti con enti privati e/o pubblici. La delega (procura speciale) può essere conferita previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

ART.21 - CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea straordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.20, comma3, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART.22 – IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo o cessazione delle sue funzioni, in tutte le funzioni attribuitegli.
2. Il Vicepresidente viene nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica per lo stesso periodo del Presidente. Egli viene nominato ogni qualvolta si insedia il nuovo Consiglio Direttivo.
3. Le cause di decadenze sono le stesse previste per i membri del Consiglio Direttivo, art.19 dello Statuto.

ART.23 – IL SEGRETARIO

1. Il Segretario sottoscrive e conserva tutti i verbali dell'Assemblea degli associati, sia essa ordinaria e straordinaria e del Consiglio Direttivo. Inoltre, conserva anche i verbali delle riunioni dell'organo di controllo e di revisione. Tiene aggiornati i registri dell'Associazione e in particolare il Libro Soci e dei Volontari.
2. Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica per lo stesso periodo del Presidente. Egli viene nominato ogni qualvolta si insedia il nuovo Consiglio Direttivo.
3. Le cause di decadenze sono le stesse previste per i membri del Consiglio Direttivo, art.19 dello Statuto.

Samantha Recoraro 



ART. 24 – IL TESORIERE

1. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, redige il rendiconto annuale, gestisce la cassa dell'Associazione. È preposto ai pagamenti e alla riscossione delle entrate.
2. Il Tesoriere non potrà in nessun modo ritirare somme presso gli istituti bancari o postali, effettuare pagamenti e riscossioni, senza i regolari mandati debitamente firmati dal Presidente.
3. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica per lo stesso periodo del Presidente. Egli viene nominato ogni qualvolta si insedia il nuovo Consiglio Direttivo.
3. Le cause di decadenze sono le stesse previste per i membri del Consiglio Direttivo, art.19 dello Statuto.
4. Il Tesoriere sottoscrive, insieme al Presidente, il rendiconto annuale o il bilancio d'esercizio se previsto.

ART.25 - L'ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da tre componenti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. I componenti dell'organo di controllo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili una sola volta.
3. All'interno dell'organo di controllo deve essere nominato un Presidente. Egli deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, cioè tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, un componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I componenti dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART.26 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;





ire
rio

BALKAN

- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.27 - L'ORGANO DI REVISIONE

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.


TITOLO V I LIBRI SOCIALI

ART.28 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Samantha Recabar





TITOLO VI

NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

ART.29 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.


ART.30 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato;
 - c) contributi pubblici e privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) attività di raccolta fondi;
 - g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
 - j) dal patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Associazione;
 - k) da entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - l) contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
2. Tutti i proventi non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART.31 - BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima deve essere





convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima della prevista Assemblea e può essere consultato da ogni associato su richiesta.

3. Il bilancio è redatto secondo il Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. A seguito dell'iscrizione al RUNTS il bilancio verrà depositato, presso lo stesso registro, entro il 30 giugno di ogni anno.



TITOLO VII SCIOLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART.32 - SCIOLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI


ART.33 – RESPONSABILITÀ ASSOCIAZIONE

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, le persone terze possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART.34 – RISOLUZIONI CONTROVERSIE

1. Ogni eventuale controversia dovesse insorgere tra associati ovvero tra associati e Organi sociali ovvero tra associati e terzi, escluse quelle che per legge debbono essere deferite all'Autorità giudiziaria, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo il Presidente del Tribunale di Salerno procederà alla nomina di un arbitro.





ART.35 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Samantha Pecoraro



